



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente,
energia e SVILUPPO SOSTENIBILE

Servizio disciplina gestione rifiuti
e siti inquinati

rifiuti@regione.fvg.it
ambiente@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 4113
fax + 39 040 377 4513
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Fascicolo ALPUD/ESR-3562
(si prega di citare il fascicolo nella risposta)

CAMILOT RECYCLING Srl
Strada dei Lustrei n. 3/5
33050 Ronchis (UD)

Comune di Ronchis
Corso Italia, 72
33050 Ronchis (UD)

ARPA-FVG
S.O.S. pareri e supporti per le autorizzazioni ambientali
Via Colugna, 42
33100 Udine

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
Via Chiusaforte, 2
33100 Udine

Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento
pareri.emissioni@regione.fvg.it
saua@regione.fvg.it

Servizio gestione risorse idriche
scarichi@regione.fvg.it

oggetto: Trasmissione decreto n. 41/Amb del 10/1/2022. D.lgs. n. 152/2006; L.R. n. 34/2017 – CAMILOT RECYCLING S.r.l. – Aggiornamento ai sensi dell'art. 7 del D.M. 22 settembre 2020, n. 188, dell'A.U. ex art. 208 di cui al decreto della Regione FVG n. 5122/AMB del 17/12/2020 dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Comune di Ronchis (UD), Strada dei Lustrei n. 3/5 e approvazione di una variante.

Si trasmette in allegato il decreto n. 41/AMB del 10/1/2022 relativo all'oggetto.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

Ing. Flavio Gabrielcig

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/05)

Allegato n. 1 c.s.

Notifica invio comunicazione tramite pec:

- Il documento è stato inviato ai seguenti destinatari:
 - CAMILOT RECYCLING S.R.L. - RONCHIS / CAMILOTRECYCLINGSRL@GALILEOPEC.IT
- Data invio: 11/01/2022
- Amministrazione mittente: REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE (amb/r_friuve)
- Protocollo in uscita: amb/2022/0001026
- Oggetto: Trasmissione decreto n. 41/Amb del 10/1/2022. D.lgs. n. 152/2006; L.R. n. 34/2017 – CAMILOT RECYCLING S.r.l. – Aggiornamento ai sensi dell'art. 7 del D.M. 22 settembre 2020, n. 188, dell'A.U. ex art. 208 di cui al decreto della Regione FVG n. 5122/AMB del 17/12/2020 dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Comune di Ronchis (UD), Strada dei Lustrei n. 3/5 e approvazione di una variante.
- Documenti interni:
 - TRASMISSIONE DECRETO CAMILOT 41_2022.PDF
492CEE47324FEDE872DDEFFD6A61EA8BC0070EB7E60D5CC46F4113540F3392E8
 - DECRETO CAMILOT RECYCLING [1.0].PDF
5221C2E820B1F0696264BFE48A7C62ABCC533CEBF87F39ED976DE56DFBEAB6C1

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

ALP UD/ESR-3562 - D.lgs. n. 152/2006; L.R. n. 34/2017 – CAMILOT RECYCLING S.r.l. – Aggiornamento ai sensi dell'art. 7 del D.M. 22 settembre 2020, n. 188, dell'A.U. ex art. 208 di cui al decreto della Regione FVG n. 5122/AMB del 17/12/2020 dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Comune di Ronchis (UD), Strada dei Lustrei n. 3/5 e approvazione di una variante.

Il Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti Inquinati

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare" e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 settembre 2020, n. 188 - Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Richiamati i provvedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione e gestione dell'impianto in oggetto, di seguito indicati:

- decreto n° 5122/AMB del 17/12/2020 con cui la Regione FVG, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006 autorizza la Camilot Recycling S.r.l. alla realizzazione e gestione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Strada dei Lustrei n. 3/5 a Ronchis (UD);
- decreto n° 4382/AMB del 27/08/2021 con cui la Regione FVG, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006 accetta la garanzia finanziaria prestata per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione ed il recupero dell'area dell'impianto di recupero di rifiuti.

Dato atto del collaudo tecnico amministrativo trasmesso con nota di data 12/11/2021, registrato al prot. n. AMB-GEN-2021-0062173 del 15/11/2021;

Vista l'istanza della società Camilot Recycling S.r.l. registrata al prot. n. AMB-GEN-2021-0045254 del 18/08/2021 e perfezionata in data 21/09/2021 (AMB-GEN-2021-0051295) con cui è stato richiesto l'adeguamento al D.m. Ambiente 22 settembre 2020, n. 188 dell'autorizzazione alla gestione ex art. 208 D.lgs. n. 152/2006 dell'impianto;

Visto che l'istanza è relativa altresì ad una richiesta di modifica del sistema di trattamento delle emissioni in atmosfera (punto di emissione n. E1).

Dato atto che in allegato all'istanza è stata trasmessa la seguente documentazione:

- Manuale del recupero di carta e cartone - Revisione 00 del 19 agosto 2021;
- Relazione tecnica – Revisione 00 del 19 agosto 2021 comprensiva dei seguenti allegati:

- Certificati UNI EN ISO 9001 del 18 aprile 2016 e UNI EN ISO 14001 del 18 aprile 2016;
- Attestati di formazione del personale alla norma UNI EN 10802:2013;
- Scheda tecnica del sistema di aspirazione, abbattimento ed emissione al punto di emissione E1 – Disegno B29 del 20 maggio 2021;

Vista la nota prot. n. AMB-GEN-2021-0052731 del 28/09/2021 con cui il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Autonoma FVG comunica alla società Camilot Recycling S.r.l., al Comune di Ronchis, all'ARPA FVG, all' Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento e al Servizio gestione risorse idriche della Regione FVG l'avvio del procedimento per la valutazione dell'istanza e indice una Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona;

Visto il nulla osta del Servizio gestione risorse idriche della Regione FVG prot. n. AMB-GEN-2021-0056442 del 14/10/2021, confermando i contenuti della "Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali" prot. 35107 del 27/07/2020;

Visto il parere con prescrizioni del Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento prot. n. AMB-GEN-2021-0061605 del 11/11/2021;

Vista la richiesta integrazioni dell'ARPA FVG Prot. 0035792/P/GEN/SC del 15/11/2021, registrata al prot. n. AMB-GEN-2021-0062468 del 16/11/2021;

Vista la nota del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Autonoma F.V.G. prot. n. AMB-GEN-2021-0063152 del 18/11/2021 di trasmissione pareri, richiesta integrazioni e sospensione procedimento;

Vista la nota della società Camilot Recycling S.r.l. datata 26/11/2021, registrata al prot. n. AMB-GEN-2021-0065677 del 30/11/2021, con cui viene risposto alla richiesta di integrazioni sopra citata e trasmessa la seguente documentazione integrativa:

- Manuale del recupero di carta e cartone - Revisione 01 del 26 novembre 2021;
- Revisione 02 ("Aggiornamento per adeguamento D.M. 188/2020") della Tav. 02 "Lay-out" del 24 novembre 2021;

Vista la nota con cui il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Autonoma F.V.G. prot. AMB-GEN-2021-0065773 del 01/12/2021 trasmette le integrazioni pervenute dalla società Camilot Recycling S.r.l. invitando gli Enti ad inviare eventuali prescrizioni realizzative/gestionali o motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza entro il termine di 30 giorni;

Vista la nota prot. 0041059/P/GEN/ SC del 29/12/2021, registrata al prot. AMB-GEN-2021-0071035 del 29/12/2021, con cui l'ARPA FVG comunica di prendere atto favorevolmente delle integrazioni e dei chiarimenti ricevuti;

Dato atto che non sono emersi motivi ostativi per l'adeguamento al D.m. Ambiente n. 188/2020 dell'autorizzazione unica alla gestione dell'impianto in oggetto;

Vista la nota prot. n. AMB-GEN-2022-0000034 del 03/01/2022, con cui viene trasmesso alla Società precedente il parere pervenuto e comunicata la conclusione del procedimento, dando facoltà alla Società stessa di formulare eventuali osservazioni nel termine di 10 giorni;

Considerato che la Società ha riscontrato con nota di data 07/01/2022, acquisita al prot. n. AMB-GEN-2022-0000558, trasmettendo evidenza del versamento dell'imposta di bollo;

Considerato che non sono emersi motivi ostativi per l'adeguamento al D.m. "Ambiente" n. 188/2020 dell'autorizzazione unica alla gestione dell'impianto in oggetto;

Ritenuto di aggiornare l'autorizzazione unica di cui al Decreto n° 5122/AMB del 17/12/2020 della Regione FVG dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in oggetto, rilasciata alla società Camilot Recycling S.r.l. con sede in Comune di Ronchis (UD), Strada dei Lustrei n. 3/5 , C.F. 02825540301, in persona del Legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152/2006, con adeguamento al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 settembre

2020, n. 188 - Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres e successive modifiche;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1850 del 2 dicembre 2021 con la quale è stato rinnovato all'ing. Flavio Gabrielcig l'incarico di Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024;

Decreta

1. Per quanto esposto in premessa, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, quale parte integrante e sostanziale, di aggiornare l'autorizzazione unica di cui al decreto n° 5122/AMB del 17/12/2020 dell'impianto di trattamento rifiuti in oggetto, rilasciata alla società Camilot Recycling S.r.l. con sede legale in Ronchis (UD), Strada dei Lustrei n. 3/5 C.F. 02825540301, in persona del Legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152/2006, con adeguamento al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 settembre 2020, n. 188 - Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Di autorizzare, altresì, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006, la modifica dell'impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera di cui al punto di emissione n. E1.
3. Gli elaborati progettuali approvati, le caratteristiche tecniche dell'impianto aggiornate e le prescrizioni relative alla gestione dell'impianto aggiornate sono riassunte nell'Allegato 1 "Scheda tecnica impianto", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Il presente atto viene redatto e sottoscritto in forma digitale e rilasciato alla Camilot Recycling S.r.l. nonché trasmesso ai soggetti di seguito indicati:
 - Comune di Ronchis (UD).
 - Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.
 - ARPA-FVG,
 - Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento,
 - Servizio gestione risorse idriche.

Si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

Il Direttore
ing. Flavio Gabrielcig
*documento firmato digitalmente ai sensi del
d.lgs 82/2005*

ALLEGATO 1

“SCHEMA TECNICA IMPIANTO”

1. Soggetto autorizzato

Società:

- Denominazione: CAMILOT RECYCLING S.R.L.
- Sede legale: Strada dei Lustrei n. 3/5, 33050 Ronchis (UD).
- Codice Fiscale: 02825540301.

2. Localizzazione impianto

- Indirizzo: Strada dei Lustrei n. 3/5, 33050 Ronchis (UD).
- Riferimenti catastali: Comune censuario di Ronchis, Foglio 15, mappale 641.
- Riferimenti urbanistici: zona artigianale ed industriale D2 di interesse comunale e comprensoriale.

3. Elaborati progettuali approvati

Il presente atto approva i seguenti elaborati:

- RELAZIONE TECNICA E ANNESSI.PDF.P7M (prot. n. AMB-GEN-2021-0045254);
- MANUALE END OF WASTE CARTA E CARTONE REV 01 (prot. n. AMB-GEN-2021-0065677);
- TAVOLA 02 LAYOUT REV02.pdf (prot. n. AMB-GEN-2021-0065677);
- TRASMISSIONE INTEGRAZIONI.pdf (prot. n. AMB-GEN-2021-0065677);

Con decreto n° 1919/AMB del 21/06/2017 la Regione FVG ha approvato i seguenti elaborati progettuali:

Titolo	Pervenuto
Relazione tecnica	25/06/2020
Sintesi non tecnica	25/06/2020
Tavola 01 – Inquadramento	25/06/2020
Tavola 02 – Lay-out (Rev. 01)	13/10/2020
Tavola D03 – Impianto di aspirazione polveri	25/06/2020
Valutazione previsione di impatto acustico nell'ambiente esterno	25/06/2020
Cronoprogramma	25/06/2020
Osservazioni	03/07/2020
Integrazioni	13/10/2020

4. Tipologia impianto

L'impianto svolge le seguenti attività di recupero rifiuti:

- A- recupero carta [R3],
- B- recupero plastica [R3],
- C- recupero metalli [R4],
- D- pretrattamento scarti da destinare a recupero energetico [R12] con separazione dei materiali recuperabili nelle linee di trattamento A, B e C,
- E- messa in riserva senza trattamento [R13];

5. Potenzialità dell'impianto

Complessivamente l'impianto ha una potenzialità massima di trattamento giornaliero di 200 Mg per un massimo annuo di 59.950 Mg/anno e con una capacità massima di messa in riserva istantanea di 23.360 m³ (10.990 Mg).

Con riferimento alle singole attività del punto 4, le potenzialità di trattamento sono rispettivamente:

- A- 10 Mg/ora (lavorazioni di selezione: 15-20 Mg/ora, impianto di triturazione esistente: 10 Mg/ora; impianto di pressatura esistente: 15 Mg/ora),

- B- 10 Mg/ora (lavorazioni di selezione: 15-20 Mg/ora, impianto di triturazione esistente: 10 Mg/ora; impianto di pressatura esistente: 15 Mg/ora),
- C- 8 Mg/ora (lavorazioni di selezione: 10 Mg/ora; pressa-cesoia esistente: 8 Mg/ora, mulino esistente: 8 Mg/ora);
- D- 10 Mg/ora (lavorazioni di selezione: 15 Mg/ora; impianto di triturazione Doppstadt DW 2060E Biber: 10-20 Mg/ora; impianto di triturazione Lidner MM 2000: 5-10 Mg/ora);
- E- 300 Mg/ora (si stima un numero massimo orario di mezzi in conferimento pari a 10, ciascuno con un massimo di 30 Mg di carico).

6. Tipi di rifiuti che possono essere trattati

Con riferimento alle attività del punto 4, i rifiuti trattabili in ciascuna delle attività descritte al punto 4 sono i seguenti:

A. Recupero rifiuti cartacei R3

codice EER	descrizione
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosa
150101	Imballaggi in carta e cartone
150105	Imballaggi compositi
150106	imballaggi in materiali misti
191201	Carta e cartone
200101	carta e cartone

B. Recupero rifiuti plastici R3

codice EER	descrizione
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
070213	rifiuti plastici
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
150102	imballaggi in plastica
160119	plastica
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
170203	plastica
191204	plastica e gomma
200139	Plastica

C. Recupero rifiuti metallici R4

codice EER	descrizione
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
120199	Rifiuti non specificati altrimenti
150104	Imballaggi metallici
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160116	Serbatoi per gas liquefatto
160117	Metalli ferrosi

codice EER	descrizione
160118	Metalli non ferrosi
160122	Componenti non specificati altrimenti
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170403	Piombo
170404	Zinco
170405	Ferro e acciaio
170406	Stagno
170407	Metalli misti
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
191001	Rifiuti di ferro e acciaio
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
200140	Metalli

D. Pretrattamento scarti per recupero energetico R12

codice EER	descrizione
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati a riciclaggio
040209	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate
070213	Rifiuti plastici
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici
150101	Imballaggi di carta e cartone
150102	Imballaggi di plastica
150103	Imballaggi in legno
150105	Imballaggi compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150109	Imballaggi in materia tessile
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
160103	Pneumatici fuori uso
160119	Plastica
160122	Componenti non specificati altrimenti
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
170201	Legno
170203	Plastica

codice EER	descrizione
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 170601 e 170603
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
191201	Carta e cartone
191204	Plastica e gomma
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191208	Prodotti tessili
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
200101	Carta e cartone
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200139	Plastica
200307	Rifiuti ingombranti

E. messa in riserva senza trattamento R13

codice EER	descrizione
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati a riciclaggio
040209	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate
070213	Rifiuti plastici
100210	Scaglie di laminazione
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici
120199	Rifiuti non specificati altrimenti
150101	Imballaggi di carta e cartone
150102	Imballaggi di plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150105	Imballaggi compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi di vetro
150109	Imballaggi in materia tessile
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
160103	Pneumatici fuori uso

codice EER	descrizione
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160116	Serbatoi per gas liquefatto
160117	Metalli ferrosi
160118	Metalli non ferrosi
160119	Plastica
160120	Vetro
160122	Componenti non specificati altrimenti
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
170201	Legno
170202	Vetro
170203	Plastica
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170403	Piombo
170404	Zinco
170405	Ferro e acciaio
170406	Stagno
170407	Metalli misti
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 170601 e 170603
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
191001	Rifiuti di ferro e acciaio
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi
191201	Carta e cartone
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
191204	Plastica e gomma
191205	Vetro
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191208	Prodotti tessili
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200139	Plastica
200140	Metalli
200307	Rifiuti ingombranti

7. Dotazione impiantistica e

L'area dell'impianto ha un'estensione di circa 19.000 mq di cui circa 4.200 mq coperti. I piazzali sono pavimentati e dotati di sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue. Nell'impianto sono presenti le seguenti attrezzature:

**organizzazione
dell'impianto**

- pesa a ponte con portale per la misura radiometrica;
- linea di lavorazione interna al capannone (frantumatore, separatore di metalli, pressa, legatrice, nastri);
- nuova linea di trattamento interna al capannone (frantumatore Doppstadt, separatore metallico, frantumatore Lidner, nastri),
- pressa-cesoia (esterna);
- impianto di frantumazione dei rifiuti metallici (esterno);
- separatori automatici di metalli;
- mezzi mobili di movimentazione e lavorazione (ragno, pala, pinza, cesoia, elettrocalamita, etc.);
- carrelli elevatori;
- cesoia mobile;

I singoli stoccaggi avvengono secondo quanto riportato nella seguente tabella:

AREA (rif. Tavola 02 -Rev. 01)	EER	volume massimo mc
Interna: metalli di valore	170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411.	280
Interna: CER vari (linea pressa)	020104, 030105, 030307, 030308, 040209, 040221, 040222, 070213, 120105, 150101, 150102, 150103, 150105, 150106, 150109, 150203, 160103, 160119, 160216, 160306, 170201, 170203, 170411, 170604, 170802, 170904, 191201, 191204, 191207, 191208, 191212, 200101, 200138, 200139, 200307.	3.850
Interna: CER vari (linea frantumazione)	020104, 030105, 030307, 030308, 040209, 040221, 040222, 070213, 120105, 150101, 150102, 150103, 150105, 150106, 150109, 150203, 160103, 160119, 160216, 160306, 170201, 170203, 170411, 170604, 170802, 170904, 191201, 191204, 191207, 191208, 191212, 200101, 200138, 200139, 200307.	4.500
Esterna: rifiuti prodotti	191201, 191204, 191207, 191208, 191212.	800
Esterna: materiali da C&D	170604, 170802, 170904.	775
Esterna: legno	030105, 150103, 170201, 191207, 200138.	650
Esterna: plastica	020104, 070213, 120105, 150102, 160119, 160306, 170203, 191204, 200139.	1.625
Esterna: vetro	101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102.	330
Esterna: frantumato prodotto	191212.	1.500
Esterna: metalli Nord	120101, 120103, 120199, 150104, 160106, 160116, 160117, 160118, 160122, 160216, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 190102, 191001, 191002, 191202, 191203, 200140.	3.930
Esterna: metalli Sud	120101, 120103, 120199, 150104, 160106, 160116, 160117, 160118, 160122, 160216, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 190102, 191001, 191002, 191202, 191203, 200140.	2.400

AREA (rif. Tavola 02 -Rev. 01)	EER	volume massimo mc
Esterna: CER vari	030307, 030308, 040209, 040221, 040222, 100210, 120102, 120104, 150109, 150203, 160103, 160106, 160116, 160122, 160216, 170411, 170604, 170904, 191208, 191212, 200307.	2.225
Esterna: CER vari su cassoni in fase di conferimento	Tutti i CER autorizzati	765

8. Prodotti ottenuti

Le operazioni di **recupero di rifiuti cartacei "R3"** si concludono con l'ottenimento di materiali rispondenti al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 settembre 2020, n. 188 - Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La carta e cartone recuperati devono risultare conformi ai requisiti indicati nella seguente tabella:

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimentari	-	Norma Uni EN 643
Rifiuti organici compresi alimenti	% in peso	< 0,1
Componenti non cartacei	% in peso	Norma Uni EN 643

Le operazioni di **recupero rifiuti plastici "R3"** si concludono con l'ottenimento di materiali conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.

Le operazioni di **recupero rifiuti di ferro, acciaio, alluminio, rame e sue leghe** si concludono con l'ottenimento di materiali conformi ai regolamenti CE 333/2011 e 715/2013;

Le operazioni di **recupero rottami metallici non ricompresi nella disciplina dei regolamenti CE 333/2011 e 715/2013** (piombo, zinco, stagno ecc.) si concludono con l'ottenimento di materiali nelle forme usualmente commercializzate come indicato nel DM 05/02/98;

9. Prescrizioni gestionali

- a) le operazioni di pretrattamento dei rifiuti da destinare a recupero energetico non potranno superare i 70 Mg al giorno. La ditta dovrà tenere un apposito registro in cui verranno annotati i quantitativi giornalieri di rifiuti di provenienza esterna ed interna avviati alle operazioni di pretrattamento. I dati riassuntivi di tale attività dovranno essere trasmessi al presente servizio mensilmente per il primo anno di attività e successivamente su richiesta dell'Ufficio;
- b) i rifiuti che entrano in impianto con destinazione sul formulario "R13" non potranno essere miscelati a rifiuti con codice EER differente né avviati a trattamento. L'eventuale accorpamento con altri carichi aventi medesimo EER dovrà essere annotato nel registro di carico e scarico;
- c) per i rifiuti che entrano in impianto con destinazione sul formulario "R3", "R4" e "R12" è ammessa la messa in riserva preliminare al trattamento con eventuale miscelazione di rifiuti con diverso codice EER a condizione che essa sia funzionale alla formazione di lotti lavorabili;

- d) al fine di consentire in qualsiasi momento l'individuazione dei rifiuti e delle EoW, le singole aree di stoccaggio devono essere identificate in modo univoco con apposita segnaletica e/o cartellonistica che riportino la tipologia del rifiuto o della EoW (sia già classificata che in attesa delle verifiche per la cessazione della qualifica di rifiuto) e la sua destinazione;
- e) la ditta deve adottare un sistema di gestione della qualità verificato ai sensi di quanto previsto dai regolamenti (UE) N. 333/2011 e N. 715/2013, e del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 settembre 2020, n. 188. In assenza di tale verifica di conformità i materiali di ferro, acciaio, alluminio, rame e sue leghe, carta e cartone trattati non potranno essere considerati recuperati ma dovranno essere gestiti come rifiuti;
- f) prima della ricezione dei rifiuti, la ditta dovrà verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione. I rifiuti identificati con codice CER "voce a specchio" dovranno essere accompagnati da certificazione analitica che dovrà essere richiesta a ogni conferimento, salvo che tali rifiuti non provengano continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e costante nel tempo, nel qual caso la verifica analitica dovrà essere almeno annuale;
- g) eventuali rifiuti prodotti non attualmente previsti tra quelli autorizzati dovranno essere gestiti con le modalità previste per il deposito temporaneo.
- h) lo stoccaggio dei rifiuti in impianto non può superare la durata di un anno;

10. Impatto acustico

A seguito dell'introduzione di un nuovo macchinario rispetto alla situazione impiantistica autorizzata con Determinazione del dirigente della Provincia di Udine 2016/6091 del 27/12/2016, preso atto dei contenuti della valutazione previsionale di impatto acustico, si prescrive, entro un anno dall'inizio della nuova gestione, una verifica fonometrica presso i recettori presenti nelle vicinanze dell'impianto per confermare il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale, rispettivamente per le zone tipo IV e tipo III. L'esito di tale verifica dovrà essere trasmesso al presente Servizio, al Comune di Ronchis e all'ARPA FVG.

11. Scarico acque reflue industriali

I piazzali esterni sono pavimentati e muniti di caditoie e di sistema raccolta e trattamento delle acque reflue.

1) Si autorizza, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, il Legale Rappresentante pro tempore della ditta **Camilot Recycling S.r.l.**, titolare dell'insediamento adibito a attività di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Strada dei Lustrei n. 3/5, foglio 15 mappale 641, in Comune di Ronchis, ad effettuare, nel punto individuato nelle planimetrie allegata all'istanza, lo scarico nel Canale Bonacqua delle acque reflue costituite da:

- acque meteoriche di dilavamento, che vengono a contatto con sostanze e materiali inquinanti connessi con l'attività esercitata nell'insediamento;
- acque reflue assimilate alle domestiche originate dai servizi igienici e docce a servizio dell'insediamento.

2) Si classificano come acque reflue industriali le acque reflue di cui si autorizzano gli scarichi ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152.

3) Lo scarico ed il sistema di scarico devono mantenere inalterate le caratteristiche tecniche descritte in premessa, fatte salve le eventuali modifiche prescritte dal presente atto.

4) Lo scarico autorizzato è condizionato:

- al rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.

5) Al fine di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini, l'autorizzazione allo scarico è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- A- qualora il trattamento depurativo effettuato non sia sufficiente a garantire che lo scarico rispetti i limiti di emissione previsti dal precedente punto 4), è fatto obbligo di provvedere ad un ulteriore trattamento, dandone comunicazione alla Regione FVG, Servizio gestione risorse idriche;
- B- con riferimento alla distanza della fossa Imhoff con pozzi, condotte o serbatoi destinati all'acqua potabile all'interno dell'insediamento, è fatto obbligo, entro 30 giorni dalla data del presente atto, di inviare al Servizio gestione risorse idriche della Regione FVG, in modalità telematica, una relazione tecnica dimostrante le precauzioni e/o le soluzioni adottate atte a garantire il rispetto della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
- C- è fatto obbligo:
 - di convogliare la condotta di scarico indipendentemente al ricettore finale senza alcuna commistione con la rete fognaria separata bianca pubblica della lottizzazione;
 - appena disponibile la rete fognaria separata nera pubblica, convogliarvi la frazione iniziale della 1^a pioggia e le acque assimilate alle domestiche, previa modifica dell'autorizzazione allo scarico;
- D- con riferimento alla gestione degli impianti di raccolta, convogliamento e trattamento delle acque, è fatto d'obbligo di:
 - alimentare elettricamente e gestire gli impianti garantendo lo svuotamento automatico della vasca di accumulo della frazione iniziale della 1^a pioggia al massimo entro 96 ore dal termine della precipitazione;
 - al termine di ogni evento meteorico di particolare intensità, provvedere alla verifica del buono stato di funzionamento degli impianti e, se del caso, all'estrazione delle sabbie e dei fanghi dai comparti di accumulo, dissabbiatura e sedimentazione, e dei surnatanti da quelli di disoleazione, nonché al ripristino delle scorte dei reagenti dell'impianto chimico fisico di sedimentazione assistita;
 - con la frequenza necessaria, e comunque almeno annualmente, provvedere:
 - alle operazioni di pulizia dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque;
 - allo svuotamento e alla pulizia dei comparti di accumulo, dissabbiatura, sedimentazione e disoleazione;
 - alla verifica dell'efficienza del dispositivo di blocco automatico del flusso, della pompa di sollevamento, dell'impianto chimico fisico di sedimentazione assistita e dei filtri a coalescenza;
 - provvedendo nel caso ad ogni operazione di manutenzione necessaria per garantire il buon funzionamento degli impianti;
 - con la frequenza necessaria, e comunque almeno annualmente, provvedere allo svuotamento e alla pulizia della vasca condensagrassi e della vasca tipo Imhoff;
- E- è fatto inoltre obbligo di:
 - controllare mensilmente il punto di scarico nel Canale Bonacqua, verificando che non vi siano fenomeni di accumulo di fanghi e provvedendo, nel caso, alla loro immediata rimozione;
 - con la periodicità necessaria e comunque almeno annualmente, provvedere all'asportazione dei fanghi e degli altri materiali di risulta provenienti dalla gestione e dalla manutenzione degli impianti di raccolta, convogliamento e trattamento delle acque, ed al loro allontanamento in conformità alla

normativa vigente;

- F- tutte le operazioni di gestione e manutenzione della rete fognaria e degli impianti di trattamento, nonché di controllo dello scarico, di cui ai punti precedenti, dovranno essere annotate sul quaderno d'impianto di cui alla successiva lettera K;
- G- almeno 2 volte all'anno, con frequenza indicativamente semestrale in funzione delle effettive precipitazioni, dovrà essere effettuato un controllo analitico significativo dello scarico presso i pozzetti di campionamento finali denominati:
 - - "P.C.", sito all'esterno dell'insediamento;
 - - "Pozz. 8", sito adiacente alla vasca;

relativamente ai seguenti parametri:

Ph	Rame
Solidi sospesi totali	Zinco
COD	Tensioattivi totali
BOD5	Solventi organici aromatici totali
Ferro	Idrocarburi totali
<p>Il prelevamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore.</p> <p>I metodi analitici di ogni parametro dovranno essere riportati sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili Arpa FVG, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013, scaricabili dal sito www.ispra.it che possano essere utilizzati metodi alternativi purché su richiesta dell'ente competente possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché, sia inequivocabilmente effettuato, il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato. Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è plausibile dare priorità, nell'ordine, alle pertinenti norme tecniche CEN, ISO, EPA, alle norme nazionali UNI, UNICHIM o a metodi interni opportunamente documentati</p>	

- H- almeno 1 volta all'anno, con frequenza indicativamente annuale in funzione delle effettive precipitazioni, dovrà essere eseguito il Saggio di tossicità acuta. Se il campione non è conforme si devono ripetere le analisi, unitamente alla ricerca delle cause della non conformità ed alla loro rimozione;
- I- le analisi di controllo di cui alle precedenti lettere G. e H., dovranno essere firmate da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo e pervenire, entro 90 giorni dalla loro esecuzione, alla Regione autonoma FVG, Servizio gestione risorse idriche, ed all'ARPA-FVG. Dovranno inoltre riportare i dati meteorologici, le procedure adottate per il campionamento e le metodiche utilizzate per l'analisi, allo scopo di garantire la rappresentatività del dato fornito. La trasmissione dovrà essere effettuata in modalità telematica. Con la medesima frequenza, nel caso di mancata effettuazione o interruzione dello scarico che comporti l'impossibilità di eseguire le analisi di controllo, dovrà esserne fornita notizia e adeguata motivazione;
- J- è fatto obbligo di rispettare gli eventuali vincoli idraulici imposti dal gestore del corpo idrico ricettore;
- K- è fatto obbligo di dotare l'impianto di un quaderno su cui dovranno essere:
 - annotate tutte le verifiche tecniche e le operazioni eseguite presso gli impianti di raccolta, convogliamento e trattamento delle acque, e del sistema di scarico;
 - registrati i casi di interruzione dello scarico per periodi di tempo significativi, tali da aver

- impedito il regolare svolgimento delle analisi di controllo;
- archiviati i certificati delle analisi autocontrollo.

Il quaderno sopraindicato, ed i dati inerenti la produzione e movimentazione dei rifiuti, dovranno essere sempre a disposizione delle autorità di controllo;

L- è fatto obbligo di trasmettere con frequenza annuale alla Regione autonoma FVG, Servizio gestione risorse idriche, ed all'ARPA-FVG, copia del quaderno d'impianto di cui alla precedente lettera K., dei formulari relativi allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla manutenzione degli impianti di raccolta, convogliamento e trattamento delle acque, e documentazione fotografica attestante gli interventi di manutenzione. La trasmissione dovrà essere effettuata in modalità telematica;

M- è fatto divieto di recapitare nelle reti fognarie interne reflui non disciplinati dal presente atto.

6) Ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06, le modifiche tecniche agli impianti di trattamento delle acque o della rete fognaria afferente, devono essere preventivamente comunicate. Qualora esse determinino uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle oggetto della presente autorizzazione dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

7) Si segnala che l'immissione delle acque nei corpi idrici ricettori e la conseguente attivazione degli scarichi è soggetta all'ottenimento di un atto di assenso da parte dell'Ente gestore o titolare del corpo idrico superficiale. Il presente atto può essere sospeso o revocato in assenza degli atti sopraindicati o di ogni altra autorizzazione necessaria.

8) Rimangono salve le disposizioni previste dalle altre norme vigenti.

9) Si dichiara decaduta, in quanto sostituita dal presente atto, l'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Servizio risorse idriche della Provincia di Udine con il parere ID:2914940 del 27.12.2016, come ribadita dai pareri prot. AMB-GEN-2017-24249 del 05.06.2017, prot. AMB-GEN-2017-32517 del 28.07.2017, prot. AMB-GEN-2018-22236 del 23.04.2018 e prot. AMB-GEN-2018-42238 del 22.08.2018 del Servizio AUA e disciplina degli scarichi.

12. Emissioni in atmosfera

Emissioni diffuse in atmosfera

Per le emissioni diffuse non tecnicamente convogliabili, derivanti dalle operazioni di carico e scarico dei materiali e dal transito dei veicoli, sono fatte salve, ove applicabili, le misure mitigative previste nella parte I dell'all. V alla parte V del D.Lgs. 152/2006.

Ulteriori emissioni diffuse sono originate dalle operazioni di ossitaglio di materiali ferrosi, della durata di circa 10 ore al mese. Tali emissioni vengono captate, per quanto possibile, da un impianto mobile di aspirazione munito di braccio orientabile.

Al fine di minimizzare le emissioni diffuse il Gestore utilizzerà i seguenti accorgimenti:

- le eventuali fasi di movimentazione verranno effettuate a basse velocità al fine di ridurre al minimo la produzione di polveri;
- lo stoccaggio di tali rifiuti avverrà all'interno di casse/cassoni coperti in modo tale da non far fuoriuscire polvere, questi contenitori non saranno mai capovolti, e saranno movimentati solo in fase di carico e scarico.

Emissioni convogliate in atmosfera

Presso lo stabilimento sono attualmente presenti tre punti di emissione convogliata in atmosfera.

Camino	Descrizione	Portata massima Nm ³ /h	Altezza camino m	Sistema di abbattimento
E1	Triturazione e pressatura	19.600	12,5	Filtro a maniche
E2	Frantumazione con mulino a martelli	9.900	10	Filtro a maniche
E3	Linea di frantumazione	25.000	10	Filtro a maniche

Per i punti di emissione si propongono i seguenti limiti di emissione:

Punti	Descrizione	Parametro	Limite mg/Nm ³	Frequenza autocontrollo
E1	Triturazione e pressatura	Polveri totali	20	annuale
E2	Frantumazione con mulino a martelli	Polveri totali	20	annuale
E3	Linea di frantumazione	Polveri totali	20	annuale

SI DISPONGONO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

1. Per il contenimento delle emissioni diffuse devono essere previste le seguenti misure di mitigazione:
 - a. Regolare pulizia delle vie di transito, dei mezzi utilizzati per la movimentazione del materiale polverulento e dei piazzali pavimentati;
 - b. Contenimento delle polveri diffuse nei periodi siccitosi e ventosi, mediante umidificazione dei piazzali, vie di transito ed in generale di tutte le aree da cui possono diffondersi le polveri;
 - c. Durante lo svolgimento delle operazioni di ossitaglio, svolte nell'apposita area, dovrà essere mantenuto in funzione l'impianto di aspirazione mobile;
 - d. Vengono fatte salve, ove applicabili, le misure mitigative previste nella Parte t. Allegato 5 alla Parte V del D.Lgs.152.1106 e smi
2. I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente;
3. Le misure e gli interventi di autocontrollo dovranno avvenire con frequenza almeno annuale e i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere quelli indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
4. Durante l'esercizio dell'attività, il Gestore deve eseguire gli interventi di ordinaria manutenzione di macchinari e attrezzature, secondo le indicazioni dei fornitori. Tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria

- manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato;
5. Relativamente alla messa in esercizio e messa a regime del camino E1 soggetto a modifica si prescrive che:
- a) La Società almeno 15 (quindici) giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dei nuovi impianti, deve darne comunicazione alla Regione Friuli Venezia Giulia, al Comune di Ronchis, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e all'ARPA Dipartimento di Udine;
 - b) Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare agli Enti di cui alla precedente lettera a) la data di messa a regime dell'impianto;
 - c) Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera a) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;

Norme tecniche e metodi analitici di riferimento

Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento ed analisi pubblicati sul sito istituzionale di ARPA FVG, oppure metodi diversi da quelli presenti nell'elenco, purché rispondenti alla norma UNI EN 14793 "Stationary source emissions – demonstration of equivalence of an alternative method with a reference method". La relativa relazione di equivalenza dovrà essere trasmessa ad ARPA FVG ed all'Amministrazione regionale per le opportune verifiche.

Per i parametri non compresi nell'elenco di ARPA FVG, devono essere utilizzati i metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche previsto al comma 17 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. In quest'ultimo caso, in fase di verifica degli autocontrolli, ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Per i parametri non compresi nell'elenco e per i quali non sono state ancora predisposte norme CEN, UNI o ISO, la scelta del metodo dovrà essere valutata caso per caso.

Guasto

Se si verifica un guasto ad uno o più impianti oggetto della presente, tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, ARPA FVG e l'amministrazione Regionale devono essere informate entro le otto ore successive e possono disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione del guasto può essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata o via fax. I contatti sono reperibili sul sito istituzionale della Regione FVG e di ARPA FVG rispettivamente.

Accessibilità ai punti di campionamento emisura

Le aree di lavoro per il campionamento e i siti di misurazione, per garantire

l'accesso in sicurezza e per consentire campionamenti delle emissioni che assicurino risultati affidabili e comparabili con i limiti fissati dalla normativa, dovranno essere conformi alle nuove linee guida emanate da ARPA Friuli Venezia Giulia LG 22.03 del 30/12/2015:

"Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – Requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 ed el D.Lgs. 81/2008 es.m.i."

Il documento è consultabile sul sito istituzionale di ARPA FVG.

L'accessibilità e praticabilità delle aree di lavoro per il campionamento dovrà essere conforme al disposto del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

13. Modalità di verifica, monitoraggio e controllo del progetto approvato

Le opere approvate dal presente atto dovranno essere sottoposte a collaudo. Contestualmente all'inizio dei lavori di realizzazione delle opere si dovrà provvedere alla nomina di un collaudatore con i requisiti di cui all'art 54 della LR 14/2002, con oneri a proprio carico, dandone comunicazione al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione FVG. Le operazioni di collaudo sono concluse entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori di modifica del sistema di trattamento delle emissioni in atmosfera (punto di emissione n. E1) con la consegna alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti del certificato di collaudo o dell'esito negativo del collaudo stesso.

Fino alla modifica del sistema di trattamento delle emissioni in atmosfera (punto di emissione n. E1) l'impianto potrà operare secondo le previgenti condizioni e prescrizioni.

14. Garanzie finanziarie

La validità della presente autorizzazione è subordinata al mantenimento della garanzia finanziaria a favore della Regione FVG per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare di tale garanzia è fissato in € 903.336,10 calcolato sulla base di una capacità di stoccaggio di 23.360 metri cubi per rifiuti non pericolosi. La riduzione dell'importo della garanzia potrà essere richiesto una volta collaudato l'impianto e aggiornata la certificazione EN ISO 14001. Lo svincolo della garanzia finanziaria è subordinato alla presentazione del certificato di collaudo degli interventi di chiusura.

15. Obblighi di comunicazione e adempimenti periodici

In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione scritta da inviarsi a mezzo fax o in via telematica, al Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati della Regione FVG, al Comune di Ronchis, all'ARPA FVG e all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine.

16. Dismissione e ripristino dell'area

Alla chiusura dell'impianto, la ditta dovrà provvedere alla completa pulizia del sito e alla eventuale rimozione e corretto smaltimento di pavimentazione o di opere strutturali che risultassero contaminate. La ditta dovrà inoltre provvedere alla nomina di un collaudatore e comunicare il nominativo al presente servizio. Le operazioni di collaudo

finale dovranno concludersi entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori con la consegna al presente servizio del certificato di collaudo finale.

17. Autorizzazione unica - durata

Il presente provvedimento costituisce "autorizzazione unica" ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006. L'autorizzazione unica ha validità 10 anni decorrenti dal 17/12/2020, come stabilito del decreto n° 5122/AMB del 17/12/2020, e potrà essere rinnovata su richiesta della Società Camilot Recycling S.r.l., da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.

18. Avvertenze (modifiche dell'autorizzazione, effetti del provvedimento)

a. Modifiche dell'autorizzazione:

- le prescrizioni del presente provvedimento possono essere modificate, ai sensi dell'art. 208 c.12 del D.Lgs. 152/06, prima del termine di scadenza e dopo almeno 5 anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di legge, nonché a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme, a seguito della adozione di piani e programmi regionali;
- eventuali varianti al progetto approvato e/o modifiche gestionali dovranno essere preventivamente autorizzate;
- l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
- ogni variazione del Legale Rappresentante dovrà essere comunicata alla Regione per la valutazione dei requisiti soggettivi dello stesso.

b. Altre avvertenze:

- la cessazione dell'attività da parte della Società senza subentro di terzi, dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio rifiuti della Regione ed al Comune di Ronchis;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.